

"STATUTO"

Art.1

Denominazione - Sede

1. E' costituita con sede in Viterbo, via Piave n.28, l'Associazione denominata "BEATRICE O.N.L.U.S. organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)" di seguito detta "associazione".

Art.2

Attività

1. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il

patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

3. L'associazione, ai sensi dell'art.10, comma 1, D.Lgs n.460 del 1997, al fine di acquisire la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), si propone di svolgere le seguenti attività:

I. Assistenza sociale e socio sanitaria;

II. Assistenza sanitaria;

III. Beneficenza;

IV. Istruzione;

V. Formazione;

VI. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art.17 della Legge 23 agosto 1998, n.400.

In particolare, l'associazione, potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, esercitare le seguenti attività, sempre nell'ambito di quelle istituzionalmente

previste:

A. promuovere e diffondere la conoscenza dei tumori alla mammella;

B. tutelare le persone affette da tali malattie;

C. conseguire, anche mediante leggi di iniziativa popolare o proposte di legge, il riconoscimento a tutti gli effetti delle sopra menzionata malattia nonché la conseguente, effettiva, tutela delle persone che ne sono affette da parte dello Stato, degli enti locali, delle Aziende Sanitarie Locali nonché di ogni ente privato;

D. intervenire in sede locale e nazionale contro le prassi e le forme di pubblica gestione della salute che possano vanificare le leggi in materia di prevenzione e riforma sostenendo i diritti degli ammalati e assistendoli anche nelle strutture, pubbliche e private a ciò deputate;

E. organizzare seminari, dibattiti e convegni; redigere analisi e studi; elaborare progetti sperimentali e diffonderli tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

F. promuovere la conoscenza e l'informazione relativa al proprio settore d'interesse, mediante la realizzazione di network nazionali ed internazionali per mezzo di sistemi di comunicazione veloce;

G. promuovere azioni di cooperazione internazionale, nell'ambito dei settori d'interesse;

H. promuovere l'attività editoriale di ogni tipo ed in ogni forma, relativamente ai settori d'interesse;

I. promuovere rapporti e incontri in Italia ed all'estero con enti pubblici e privati, movimenti, associazioni operanti nei settori d'interesse;

J. costituirsi come ente di formazione professionale permanente ed allestire in proprio e/o con il sostegno e la collaborazione di enti pubblici e privati, le strutture necessarie dotandole anche di ulteriori servizi utili, alla ricerca, allo studio, all'informazione ed all'apprendimento, nei settori d'interesse;

K. organizzare e promuovere ogni ulteriore azione ed attività volta al perseguimento degli scopi sociali ivi comprese quelle previste e disciplinate dall'articolo 5, primo comma, lettera G) della Legge 11.8.1991, n° 266;

L. utilizzare gli strumenti processuali ritenuti di volta in volta più idonei, quali, a solo titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, esposti, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili e amministrativi per il perseguimento degli scopi sociali.

M. Promuovere ogni attività relativa ai settori d'interesse ricevendo contributi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti dai seguenti soggetti:

- soggetti privati;
- imprese;
- fondazioni;
- ONLUS;
- istituti di credito;
- enti locali;
- organi comunitari, nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

N. Partecipare a concorsi e bandi, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, relativi al finanziamento od alla contribuzione su progetti rientranti nei settori d'interesse.

4. L'associazione potrà svolgere ogni attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.3

Soci

1. Sono soci tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e tutti quelli che ne faranno successiva richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo con delibera, visto anche quanto statuito dal successivo art.13.

2. Esistono tre categorie di soci:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari quelli che successivamente ne faranno domanda al consiglio direttivo per l'ammissione all'associazione. Sono soci onorari quelli che, per particolari meriti, sono ammessi a far parte dell'associazione su iniziativa e delibera del consiglio direttivo e su proposta, sulla quale delibera il consiglio direttivo, da parte di ciascun socio.

3. La domanda di ammissione dovrà essere presentata alla sede dell'associazione e dovrà contenere:

- Gli elementi atti ad identificare il richiedente;
- La dichiarazione di conoscere in ogni sua parte lo statuto ed il regolamento dell'associazione, di accettarli incondizionatamente, di obbligarsi a versare la quota di partecipazione al minimo di una quota elementare;

4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;

- indegnità deliberata dal consiglio direttivo.
 - Al socio che cessa di far parte dell'associazione non sono rimborsate le quote né i contributi ad ogni titolo versati.
5. Il numero massimo di soci per ogni esercizio, potrà essere stabilito dal consiglio direttivo nel regolamento.
6. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. Nelle riunioni assembleari, è espressamente vietato rilasciare delega a membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori, del collegio dei probiviri ed ai dipendenti dell'associazione.
3. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, ad attenersi alle delibere adottate dagli organi dell'associazione, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea, a non svolgere alcuna attività o iniziativa a detrimento degli scopi associativi ed a collaborare in ogni modo con l'associazione ed i suoi organi per conseguire gli scopi associativi. I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e dei contributi salvo

che per loro espressa volontà.

4. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art.5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente ed il vice-presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- il segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.

Art.6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal presidente, in sua assenza dal vice presidente ed in assenza di entrambi, dal membro dell'organo, più anziano di età.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con

predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con affissione presso la sede associativa della data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe, fermo restando quanto per ciò stabilito al comma 2 dell'art.4.

7. Spetta al presidente constatare le regolarità delle deleghe.

8. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate ai sensi dell'art.21 del CC, salvo quanto stabilito all'art.19 dello statuto.

9. La votazione è presa mediante votazione palese o, su richiesta di almeno 1/3 dei soci presenti in assemblea,

mediante votazione segreta.

10. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19;
- deliberare su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art.7

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 (tre) a 12 (dodici) associati.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca.
3. Le cariche sociali vengono conferite per la prima volta nell'atto costitutivo.
4. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.
5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri

per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ad eccezione di quelli demandati, per legge ed ai sensi del presente statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci.

6. Il Consiglio Direttivo può cooptare i membri dimessi o revocati se restano in carica la maggioranza dei componenti.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qual volta il presidente ne disponga convocazione.

8. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera anche raccomandata a mano, fax o e-mail), indicando altresì ora, data e luogo dell'adunanza.

9. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio medesimo; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.

10. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, sarà decisiva la votazione di colui che presiede la seduta. Il Consiglio

Direttivo è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente ed in assenza di entrambi dal membro presente più anziano di età.

11. Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da presidente e segretario.

12. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il vice-presidente;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione in forma di regolamento, che dovrà essere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
- deliberare la convocazione delle assemblee ordinarie straordinarie;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- nominare i membri del comitato tecnico-scientifico e deciderne il funzionamento in base a regolamento;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- determinare ed approvare le proposte da sottoporre

all'assemblea;

- provvedere all'amministrazione dell'associazione determinandone l'organo del personale, assumerlo o licenziarlo, fissarne le mansioni e la retribuzione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci con regolamento.
- determinare e richiedere contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- nominare, tecnici, esperti, professionisti di ogni settore ed aventi specifiche professionalità, che riterrà necessari per il raggiungimento dello scopo sociale, determinandone i compensi ove previsto.
- deliberare sulle liti attive e passive, nominare avvocati, transigere e compromettere in arbitri.

13. Il consiglio direttivo può delegare alcune delle funzioni predette al presidente.

14. Il consiglio altresì:

- Può equiparare con delibera un socio ordinario a socio

fondatore con voto unanime;

- Deve emettere il regolamento."

Art.8

Presidente e vice-presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto dall'assemblea a maggioranza semplice.

2. Egli cessa dalla carica per dimissioni o revoca e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del dell'organo più anziano di età.

6. Il vice presidente viene nominato nel caso in cui il consiglio direttivo sia superiore a due membri ed è eletto dal consiglio direttivo ai sensi del comma 1 dell'art.8.

Art.9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente ed il vice presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, ove deciso dal consiglio direttivo, e lo sottopone al medesimo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.
- Il segretario svolge le funzioni di tesoriere.

Art.10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti. Esso elegge nel suo seno

il presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile e può esercitare il controllo contabile ai sensi dell'art.2409 bis e seguenti.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

5. Le prestazioni del Collegio dei Revisori sono svolte gratuitamente.

Art.11

Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è un organo interno previsto dallo statuto dell'associazione. Si compone di tre soggetti scelti nel rispetto di peculiari qualità di onestà ed integrità morale. I tre membri nomineranno tra loro un presidente. A tale collegio è demandata istituzionalmente la funzione arbitrale dell'esame di possibili questioni che possono insorgere tra soci o tra associazione e/o suoi organi e il singolo socio. Inoltre si occupa di controversie in ordine all'interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, del regolamento, delle

deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Art.12

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal consiglio.

Art.13

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal

consiglio direttivo con regolamento. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, ove obbligatoriamente dovute, non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.14

Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Tuttavia, per quanto attiene il solo bilancio preventivo, esso sarà redatto solo a seguito di deliberazione avutasi in tal senso del consiglio direttivo;

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

4. Esso deve essere redatto e presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 31 marzo successivo di ogni anno di riferimento.

Art.15

Divieto di distribuzione utili

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.16

Impiego degli utili

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17

Devoluzione del patrimonio

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18

Denominazione dell'associazione

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al

pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art.19

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci iscritti e comunque col voto favorevole di tutti i soci fondatori quand'anche per delega.

Art.20

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.21

Controversie

Tutte le eventuale controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza del collegio dei probiviri che giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.22

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia nonché il regolamento interno.

Notaio Dottoressa Raffaella Faletti in Viterbo